

Milano, 27 MAG. 2016

Direttori provinciali

Direttore ufficio provinciale-  
Territorio di Milano

Capi Settore, capi ufficio e  
funzionari delegati della  
Direzione regionale

**OGGETTO: Individuazione del responsabile del procedimento**

In seguito a diverse richieste di precisazioni emerse in occasione degli incontri con i colleghi di alcune Direzioni provinciali e a esigenze rappresentate in sede di confronto sindacale, si forniscono di seguito specifici chiarimenti in relazione all'individuazione e al ruolo del *responsabile del procedimento*.

La legge n. 241/1990 all'art.5 indica le regole per l'individuazione del responsabile del procedimento. In prima battuta, dispone l'obbligo - per il dirigente di ciascuna unità organizzativa - di assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Quindi, come previsione di chiusura, stabilisce che fino a quando tale assegnazione non è effettuata, è considerato responsabile del singolo procedimento il soggetto preposto all'unità organizzativa.

Come già evidenziato nella nota prot. n. 50930 del 14 maggio 2013 emessa da questa Direzione regionale, l'indicazione del responsabile del procedimento riveste particolare importanza per il legislatore in quanto, identificando la persona fisica responsabile dell'istruttoria all'interno dell'Amministrazione, consente ai cittadini di individuare l'interlocutore corretto, in quanto informato e competente, con cui rapportarsi sullo specifico caso e/o procedimento.

Il legislatore specifica ulteriormente il significato di tale ruolo descrivendone con precisione i compiti che lo caratterizzano all'art.6:

- a) *valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;*
- b) *accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento*

dell'istruttoria. In particolare, egli può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) proporre l'indizione o, avendone la competenza, indire le conferenze di servizi;

d) curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adottare, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione.

L'Agenzia, prima con la circolare n. 16/E della D.C. Normativa e Contenzioso il 6 marzo 2008, poi con la "Guida per la gestione delle direzioni provinciali" diramata dalla Direzione Centrale del Personale con nota prot. 28982 del 16 febbraio 2011, ha sottolineato come la figura del *responsabile del procedimento* "serve specialmente per risolvere dal punto di vista della struttura amministrativa il problema della lavorazione dei processi decisionali pubblici, mediante l'individuazione di un soggetto incaricato di coordinare i diversi passaggi e momenti che caratterizzano la predisposizione della decisione amministrativa".

Tanto premesso, per rispondere alle esigenze di maggiori precisazioni in tema di compiti e responsabilità portate all'attenzione di questa Direzione regionale e, nello stesso tempo, per aderire al dettato dell'art.5 della legge n.241/90 e dell'art. 7, comma 2 , lettera a) della legge n. 212/2000, tutti gli atti dovranno contenere, alternativamente, l'indicazione del "responsabile del procedimento" o del "funzionario incaricato dell'istruttoria ex articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

Invito i Direttori provinciali a fornire alle proprie strutture indicazioni in proposito, in modo da uniformare il contenuto degli atti.

IL DIRETTORE REGIONALE

Giovanna Alessio



*L'originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente*